



Ministero della Giustizia

Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità

Ufficio di Servizio Sociale per i Minorenni

20152 MILANO
VIA GIOVANNI SPAGLIARDI, 1 – TELEFONI. 02/414901
FAX 02/48302510 E-MAIL ussm.milano.dgm@giustizia.it

L'Ufficio di Servizio Sociale per i Minorenni è una struttura periferica del Ministero della Giustizia istituito con una apposita legge nel 1962. Il territorio di competenza è quello della Corte d'Appello di Milano, la parte ovest della Lombardia da Sondrio a Pavia.

Gli Assistenti Sociali dell'USSM operano in modo integrato con professionalità diverse, in particolare con gli psicologi del sistema sociosanitario lombardo: Sistema che ha visto pochi mesi l'avvio di una riforma dagli sviluppi ancora incerti.

“Se vuoi accompagnare qualcuno devi partire da dove è”.

Kierkegaard

I circa 600 ragazzi di cui ci occupiamo in un anno iniziano il loro cammino su un sentiero impervio. Un sentiero di montagna, poco praticato, in salita, pieno di cartelli con divieto di accesso, di rami più spinosi che petalosi, di guardie forestali che possono dare multe o far tornare indietro se ci si attarda a cogliere piante proibite.

Su quel sentiero si trovano anche di punti di ascolto e di ristoro, corde da usare per aiutarsi, bussole e mappe per orientarsi.

È il sentiero dei ragazzi che si trovano in carcere.

Ho usato il termine carcere in senso stretto, ma soprattutto figurato, metaforico come spazio e tempo limitati dalla Legge. Il DPR 448/88 offre al Giudice che convalida

l'arresto quattro possibilità: carcere, collocamento in una comunità socio-educativa, permanenza a casa, prescrizioni.

La scelta viene fatta considerando il reato in relazione alla Legge e alle esigenze educative del minore; le quattro misure cautelari sono collegate tra loro: il minore può essere promosso alla misura più responsabilizzante o passare a quella più contenitiva.

Uscite	2013	2014
Con applicazione di misura cautelare	259	169
prescrizioni	13%	9%
permanenza a casa	33%	24%
collocamento in comunità	28%	46%
custodia cautelare	26%	21%
Remissione in libertà	38	33
Altre misure	3	1

Uno dei compiti degli operatori in questa fase di limitazione della libertà prima del processo è molto importante: insieme devono aiutare il Giudice a regolare l'esercizio dell'Autorità. Stando a fianco del minore che si trova sul sentiero che descrivevo prima .

Se riusciamo a dare un senso a quel sentiero, a rispettare i tempi del minore, ad aspettarlo senza correre avanti, forse insieme ci affacciamo su quel ponte traballante che unisce due isole sismiche: colpa e responsabilità.

Responsabilità, quindi la messa alla prova. Non una misura alternativa al carcere, ma espressione giuridica dell'impegno a continuare su quel ponte; impegno che il ragazzo si assume di fronte a se stesso, al Giudice, con la sua famiglia e gli operatori. Desiderio e impegno a ri-trovare una propria strada (scuola, lavoro, sport ecc) e a riparare simbolicamente lo strappo sociale causato col reato. Non pena accessoria, ma attività nella quale il minore, sempre con adulti che lo accompagnano, si scopre capace di azioni non solo distruttive, ma anche positive.

Provvedimenti. Nel 2014 è aumentato il numero di Ordinanze di messa alla prova per ragazzi in carico all'USSM (185 provvedimenti emessi nel 2013 e 202 nel 2014). Su 202 provvedimenti emessi, 111 hanno prescritto il collocamento in comunità (56% del totale).

Le messe alla prova della durata fino ad un massimo di un anno costituiscono il 70% del totale, mentre il 30% ha una durata superiore ai dodici mesi.

Il momento del processo e anche la pronuncia di condanna se viene spiegata – secondo comma dell'articolo 1 del dpr 448/88 – può costituire un primo gesto educativo. Ti condanno perché hai fatto scelte sbagliate, ma ti ritengo capace di fare scelte diverse. È un messaggio che lascia aperte le porte non solo in ambito penale.

Le porte in ambito penale possono essere quelle dalla Corte d'Appello che può disporre la messa alla prova se sono cambiate le condizioni; o quelle delle misure alternativa alla detenzione. L'ordinamento penitenziario è quello degli adulti Legge 354/75 e successive modifiche. Manca un ordinamento penitenziario minorile a cui si sta lavorando da molto tempo. Manca quella modularità che sarebbe auspicabile con giovani che spesso sono adulti quasi solo per età. L'affidamento in prova al servizio sociale riporta il ragazzo ormai giovane adulto, su un sentiero simile a quello della misura cautelare: divieti, impegno (lavoro o studio, raro), limiti di spazio e tempo.

Altre misure alternative sono più orientate a ridurre il sovraffollamento in carcere che ad altro; una delle ultime leggi sulla detenzione domiciliare la 199/2010 è stata chiamata, significativamente "svuota carcere".

Compito del sistema penale minorile - Tribunale e Servizi - è attivare la responsabilizzazione, cioè la capacità del minore di dare un senso al suo comportamento, di pensare e di scegliere.

Stare in carcere (nel senso che dicevo prima) può essere il primo passo per fare a meno del carcere e dall'incontro con la Legge si può costruire uno sguardo nuovo su di sé, quindi sull'Altro. Nello spazio emotivamente intenso della mediazione penale di cui parlerà Silvia, l'altro è la vittima.

Milano, 12 marzo 2016

Giuseppe Berra